



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 29 "DEL PASSO DEL GAVIA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI PRESSI DEL KM 7+700 NEL COMUNE DI VALFURVA (SO)

ORDINANZA N. 34

IL DIRIGENTE

VISTO il DPCM 21/11/2019, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/01/2020, recante *"Revisione delle reti stradali relative alla Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto"*, che prevede il trasferimento ad ANAS S.p.A. di alcune strade ex statali, tra cui la SP n. 29 "del Passo del Gavia", in provincia di Sondrio;

CONSIDERATO che, sulla SP n. 29 "del Passo del Gavia", il cui trasferimento ad ANAS S.p.A. sarà perfezionato a breve, si rendono necessari i lavori di rafforzamento del rilevato esistente, nei pressi del km 7+700, in corrispondenza della frana del Ruinon, in comune di Valfurva (SO);

VISTA la convenzione tra Provincia di Sondrio, Regione Lombardia e ANAS S.p.A., approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 in data 16 giugno 2020 e sottoscritta dalle parti il 19 giugno 2020, che prevede che detti lavori saranno appaltati e realizzati a cura di ANAS S.p.A.;

VISTA la nota, pervenuta in data 2 marzo 2021 e registrata al protocollo al n. 7473, con cui ANAS S.p.A. ha comunicato che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cidieffe Costruzioni s.r.l. con sede a Colico (LC);

CONSIDERATO che i sopra citati lavori saranno eseguiti dalla ditta sub-appaltatrice T.M.G. s.r.l. con sede a Berbenno di Valtellina (SO), in via Ranè 83/141 (P. IVA 00620670141), come si evince dal contratto di subappalto sottoscritto il 7 dicembre 2020, trasmesso a mezzo PEC in data 25 marzo 2021;

VISTA l'istanza pervenuta in data 25 marzo 2021, registrata al protocollo n. 7993, con la quale la società T.M.G. s.r.l., ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato della strada provinciale n. 29 "del Passo del Gavia", al km 7+700, in comune di Valfurva (SO), dalle ore 8.00 del 30 marzo 2021 alle ore 18.00 del 31 luglio 2021;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

nei pressi del km 7+700 della strada provinciale n. 29 "del Passo del Gavia", in corrispondenza della frana del Ruinon, in comune di Valfurva, la circolazione a senso unico alternato a decorrere dalle ore 8.00 del giorno 30 marzo 2021 e fino alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2021.

E' consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- T.M.G. S.r.L. - cell. n. 348 40400563

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

Le società Cidieffe s.r.l., T.M.G. s.r.l. e ANAS S.p.A., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse provenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

E', inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale o per sopraggiunte esigenze di circolazione stradale, senza che le sopraccitate società possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 26/03/2021

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005